



Comune di Villabate

Provincia di Palermo

Ordinanza n° 1 del 17/01/2024

Settore: SETTORE 1° AA.GG. E POLIZIA MUNICIPALE

Ufficio proponente: 1° SETTORE UFFICIO RESPONSABILE

OGGETTO: INIBIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E REGOLAMENTAZIONE DI QUELLO PEDONALE IN LARGO HILTON.

IL SINDACO

Premesso che "...la definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva...Secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del c.d.s., per strada deve, dunque, intendersi l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli..."

Atteso pertanto che il segmento viario denominato Largo Hilton ricompreso tra Corso Vittorio Emanuele e via Giovanna D'Arco è di proprietà privata ad uso pubblico, servito da impianto di pubblica illuminazione e che tale condizione configura legittimità inerente a competenze manutentive per la parte carrabile e calpestabile della strada come confermato dalla Cassazione nella sentenza (Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 07/02/2017 n° 3216);

Considerato che l'ente locale ha il dovere di provvedere alla messa in sicurezza non solo delle strade pubbliche, ma anche delle **aree limitrofe**. In particolare, se il comune consente al pubblico di utilizzare una strada privata, dovrà necessariamente assumersi l'obbligo di effettuare la dovuta manutenzione della stessa, in base al seguente principio:

*"È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latitanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della circolazione stradale, né provveda ad inibirne l'uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue **condizioni oggettive**, l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione"*.

In riscontro a quanto prospettato con la nota prot.7660 del 13 aprile 2022 a firma dell'Amministratore condominiale dott. Clemente Corrado, indirizzata al Signor Sindaco, nella quale l'Amministratore evidenzia gravi criticità afferenti le condizioni della strada e i marciapiedi e chiede un intervento di manutenzione urgente atto a rimuovere lo stato di pericolo;

Rilevato che la parte carrabile e pedonale di Largo Hilton per 2/3 è sostenuta da pilastri in cemento che sostengono un solaio in c.a. e non poggia su terrapieno;

Considerato che l'Ente per le vie brevi, più volte, ha sollecitato e richiesto all'Amministratore delle unità condominiali, ad oggi, senza positivo riscontro, di esperire un sopralluogo tecnico nel sotterraneo della struttura a maglia in c.a. dei due complessi condominiali sormontati dalla strada denominata Largo Hilton, in modo da potere accertare l'eventuale stato di vetustà e valutare gli interventi di consolidamento delle strutture cementizie ormai datate, le quali, secondo quanto riferito dallo stesso Amministratore, nella nota, presenterebbero significativi ammaloramenti;

Ribadito, dunque, che alla formale richiesta a firma dell'architetto comunale prot. n.27121 del 14/12/2023, indirizzata all'Amministratore di condominio finalizzata all'autorizzazione di accesso ai luoghi, relativamente alla pericolosità e mancata sicurezza, sia dei pedoni che delle auto che transitano, non è seguito positivo riscontro;

Atteso che nel solaio in c.a. che forma la sede stradale e nei relativi marciapiedi, sono presenti avvallamenti e crepe che lasciano presagire criticità dell'infrastruttura stradale Largo Hilton;

Nelle more che si possa, previa autorizzazione condominiale, procedere all'accesso ai piani cantinati, al fine di effettuare congiuntamente le dovute verifiche statiche dell'intradosso delle strutture portanti degli edifici e del solaio carrabile di Largo Hilton per potere, successivamente, intervenire sull'estradosso stradale;

Evidenziato che il Codice della Strada determini, agli artt.6 e 7, le facoltà attribuite agli Enti proprietari per regolamentare la circolazione stradale, attraverso provvedimenti emanati con ordinanze motivate, rese note alla collettività, così come indicato dall'art. 5, c.3, dello stesso Codice, mediante i prescritti segnali.

Dato atto che sussiste nel caso di specie la piena legittimità dell'Ente comunale a procedere all'apposizione della segnaletica stradale, il cui ambito applicativo interessa, ai sensi di quanto contemplato dall'art. 38, c.10 del Codice della Strada e dall'art. 75 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R.16/12/92, n. 495, le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata ad uso pubblico.

Ritenuto, nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada interessata fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza;

Tenuto conto che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

Vista la direttiva sindacale prot. n.1104 del 12/01/2024;

Vista la nota dell'Amministratore dei condomini di Largo Hilton;

Vista la nota a firma dell'Arch. Comunale;

Strada privata ad uso pubblico la Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sez. VI-3, ordinanza 07/02/2017 n° 3216) in materia di responsabilità dell'ente locale per difetto di manutenzione della vie private.

Vista l'Ordinanza del MINISTERO DEI TRASPORTI Dipartimento per i trasporti, la navigazione e sistemi informatici e statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II Prot. n° 2507 del 29/04/16.

Visto il C.d.S.

Visto Il Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;

Ordina

1. Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza la chiusura al transito veicolare della strada privata ad uso pubblico denominata **Largo Hilton**;
2. L'istituzione ambo i lati del divieto di sosta permanente;
3. l'inibizione dei cortei processionali a diverso titolo;
4. Ai residenti delle unità condominiali di osservare la massima prudenza nell'attraversamento del segmento viario Largo Hilton il cui transito pedonale è limitato al raggiungimento delle portinerie di accesso alle proprie abitazioni ed eventualmente alle relative pertinenza (piani cantinati);

Le prescrizioni imposte con la segnaletica, anche in difetto della prevista ordinanza, devono comunque essere rispettate dagli utenti, in base all'art. 38, comma 2 del Codice della Strada.

Giova, infine, rilevare come su un'area privata, aperta all'uso pubblico, valgano le norme previste dal Codice della Strada, con la conseguenza che risulta legittimo il servizio di Polizia Stradale, di cui agli artt.11 e 12 del C.d.S., espletato da parte della Polizia Municipale e dalle FF.OO..

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, nelle forme di legge, sul sito del Comune e divulgata tramite i canali di comunicazione istituzionali ed è trasmessa a:

- 📍 Prefettura di Palermo
- 📍 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo
- 📍 Stazione dei Carabinieri di Villabate
- 📍 Comando della Polizia Municipale

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Si demanda al personale della Polizia Locale, unitamente agli altri Agenti della Forza Pubblica, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto delle norme contenute nella presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sicilia entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Villabate, 17/01/2024

IL SINDACO
GAETANO DI CHIARA / ArubaPEC S.p.A.